

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

(commento di giurisprudenza)

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da [Comunicato 26 febbraio 2004](#), pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#), recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'[articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#);

Visto l'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 6 *Valorizzazione del patrimonio culturale*

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. ⁽¹⁰⁾
 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
-

(10) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

Articolo 7 *Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale*

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
-

Articolo 7-bis *Espressioni di identità culturale collettiva* ⁽¹¹⁾

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze

materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'[articolo 10](#).

(11) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.